

COMUNE DI FURORE
(Prov.di Salerno)**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N° 17 del 10 novembre 2020**

Oggetto: Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica 'MIRAMARE SERVICE S.R.L.' per affidamento in house providing del servizio di igiene urbana e di gestione integrata dei rifiuti.

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di novembre, in seduta ordinaria di prima convocazione, come da inviti diramati dal Sindaco in data 30.10.2020 prot.n.6671 nella Sala "Fellini", in prosieguo all'ordine del giorno, risultano presenti i Signori

nominativi	pres.	Nominativi	pres.
Milo Giovanni	si	Amodio Rosa	si
Capriglione Maria	si	Cuccurullo Manuel	no
Fusco Annamaria	si	Marchese Antonella	si
Cavaliere Pietro	si	Criscuolo Vittoria	si
Cuomo Saverio	no	Ferraioli Domenico Umberto	si
Fina Agnese	si		

Partecipa il segretario comunale, dott. Antonio D'Arienzo.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Sindaco, avv. Giovanni Milo, che assume la presidenza della seduta, li invita alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Sindaco illustra l'argomento. Comunica che attualmente il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è svolto dalla ditta D'Urzo Anna in virtù del contratto rep.n.8/17. La legge regionale n.14 del 2016 ha stabilito che le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti spettino ai Comuni che le esercitano in forma associata. La predetta legge ha ripartito il territorio in sette Ambiti territoriali ottimali, ha previsto la possibilità di articolare ciascun ATO in aree omogenee denominati Sub Ambiti distrettuali per consentire una maggiore efficienza gestionale e qualità del servizio, ha obbligato i Comuni ad aderire agli Enti di Governo ed ha consentito di indire nuove procedure di gara per affidare i servizi con la previsione della cessazione dei relativi effetti quando gli Enti di Ambito affideranno la gestione del servizio. Ad oggi non è stata ancora avviata l'organizzazione del servizio secondo la predetta normativa regionale.

Nel frattempo il Comune di Maiori, nell'anno 2017, ha costituito la Società in house denominata Miramare Service s.r.l. per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana. Questa Amministrazione ha richiesto alla predetta Società di poter entrare nella stessa. La richiesta è stata favorevolmente accolta nell'assemblea societaria del mese di marzo 2019 che ha anche autorizzato l'ingresso dei Comuni di Scala, Praiano, Conca dei Marini e di Tramonti dando mandato all'amministratore unico per l'adozione dei conseguenziali adempimenti. Questa Amministrazione, nello scorso mese di febbraio, ha confermato l'intenzione di aderire alla Società ed ha richiesto la formulazione di una proposta tecnico – economica in merito. Il Sindaco illustra la normativa in merito e le possibilità previste dalla stessa per affidare il servizio. Comunica che il proposto affidamento alla Società in house Miramare Service s.r.l. è subordinato all'ingresso nella società con un acquisto di quote pari ad €1228,00 la cui spesa è stata già prevista in bilancio che tutti i riferimenti sono riportati nella proposta depositata agli atti che può essere letta se i consiglieri lo ritengono necessario.

Marchese, a nome del gruppo, ritiene superflua la lettura della proposta.

Il Sindaco procede, in ogni caso, alla lettura della parte dispositiva della proposta. Legge, poi, il verbale della Commissione Economia svoltasi il 3 novembre u.s. che si conclude con il parere favorevole e comunica che sulla proposta è stato acquisito anche il parere favorevole del revisore dei conti. Rappresenta che all'interno del fascicolo è contenuta la documentazione relativa all'argomento. Ricorda, infine, che i funzionari sono presenti in sede per dare qualsiasi delucidazione al riguardo.

Marchese comunica di aver attentamente letto la documentazione messa a disposizione e si scusa per non essere stata presente alla Commissione. Afferma che l'argomento non la trova impreparata perché se ne è occupata nella scorsa amministrazione quale consigliere delegato e poi perché, in tale veste, ha partecipato alle Conferenze dei Sindaci che hanno trattato l'argomento dello svolgimento del servizio in forma associata così come previsto dalla normativa. Ricorda che la legislazione impone l'esercizio associato anche per raggiungere gli obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia. Ritiene l'intento condivisibile in quanto anche nel programma della minoranza era previsto l'obiettivo di raggiungere una riduzione dei costi del servizio. Dichiaro di aver assistito alla nascita della Miramare Service s.r.l. e la stessa richiesta di partecipazione da parte del Comune risale all'anno 2018. Precisa che la stessa era solo finalizzata a prendere in considerazione tale ipotesi fermo restando che non era l'unica soluzione possibile. Evidenzia che l'obbligo della cogestione non implica quello dell'ingresso nella Società. Spiega che questa costituisce un modulo organizzativo per raggiungere la ratio della norma ma non è che il Sub Ambito si identifichi nella Società. Quindi non è per realizzare il Sub Ambito che occorre costituire una Società o parteciparvi.

Chiede, pertanto, se l'Amministrazione ha certezza che Miramare avrà il riconoscimento di Sub Ambito. Chiede, inoltre, se questa Società sia veramente il soggetto che realizzi i tre principi di convenienza, economicità e di efficacia. Precisa che tale domanda è posta in riferimento ad un'esposizione debitoria che definisce importante come ha evidenziato anche il revisore dei conti che ritiene sia sostanzialmente negativo, per cui l'Amministrazione risponderà della scelta. Continua affermando che, siccome per la gestione del servizio erano possibili anche altre strade ed era possibile anche effettuare una gara, chiede quali siano i vantaggi e le convenienze che la giustificano. Afferma testualmente che "l'Amministrazione Milo si accinge ad entrare in una Società per la gestione del servizio dei rifiuti con una considerevole esposizione debitoria. Viene da sé che, a dispetto degli agognati intenti di efficienza, efficacia ed economicità è altamente improbabile che si potrà registrare "rebus sic stantibus" l'auspicabile razionalizzazione dei costi e soprattutto preoccupa l'accollo dei debiti che non sono stati creati dal Comune di Furore".

Chiede, ancora, se una Società che ha oltre 90.000,00 euro di debiti verso i dipendenti possa dare garanzie di corretto funzionamento. Afferma di non essere contraria, in via generale, al ricorso a strumenti di natura privatistica per perseguire gli interessi pubblici e ciò anche se lo scopo di lucro sotteso alla costituzione di una Società sia poco consona ai fini pubblici. Sottolinea che il testo unico sulle Società scoraggia il ricorso alla forma societaria limitandola ad ipotesi di stretta necessità.

Amodio chiarisce che la scelta non è stata assolutamente presa a cuor leggero. Comunica che è stata valutata con serietà, insieme ai funzionari, la parte debitoria che la Società presenta ed è stata letta tutta la relativa documentazione. In particolare, la relazione del revisore contabile della Società, dott. De Franciscis indica che, per i debiti tributari, si sarebbe provveduto al pagamento mediante ravvedimento operoso non appena sarebbe stata acquisita la necessaria liquidità. Evidenzia che tale dichiarazione, provenendo da un organo deputato al controllo societario, costituisce già una garanzia. Comunica che lo stesso amministratore della Società, nella relazione integrativa al bilancio, ha indicato le varie cause delle posizioni debitorie e creditorie della Società nel senso che, oltre ad esserci dei debiti tributari ci sono anche dei debiti che provengono dall'esercizio che vengono compensati dai crediti dello stesso esercizio. Continua dicendo che si è cercato, quindi, di comprendere la situazione debitoria da cosa derivasse pur tenendo presente che il parere del revisore fosse favorevole e giustificasse la scelta. Evidenzia, altresì, che le posizioni creditorie e debitorie si colmano perché i crediti sono certi in quanto provengono dalle fatture emesse dalla Società nei confronti dei Comuni per i servizi garantiti e che non sono stati incassati perché, pur essendo state emesse le fatture, la tempistica è più lunga. Sottolinea che i debiti, invece, sono quelli verso fornitori ed ovvero relativi alle piattaforme di conferimento mentre quelli tributari, per i quali verrà applicato il ravvedimento operoso, derivano dalle ritenute da lavoro dipendente. Per quelli verso i dipendenti e relativi alla mensilità di dicembre, invece, chiarisce che gli stessi vengono rilevati contabilmente nel corso dell'esercizio 2019 ma sarebbero stati saldati all'inizio dell'anno 2020. Sottolinea come non sia stato tralasciato nulla essendo una decisione molto importante. Quindi, in conclusione, afferma che la scelta è stata ponderata.

Il Sindaco sottolinea che quando è stato acquisito il parere del revisore dei conti, che si è espresso favorevolmente, è stata inviata una nota all'amministratore unico relativa alle criticità indicate che è stata riscontrata dall'amministratore unico della Società. Precisa che la relativa documentazione è depositata agli atti del Consiglio. Comunica, ancora, di aver invitato l'amministratore unico a presenziare al Consiglio ma lo stesso, per ragioni personali, non ha potuto garantire la presenza

comunicando la sua disponibilità ad intervenire da remoto qualora ce ne fosse stato bisogno. Chiede ai consiglieri di valutare tale opportunità al fine di stabilire un contatto con lo stesso. Registrato l'assenso dei consiglieri, invita l'assessore Fusco a mettersi in contatto con il Dott. Lamura.

Criscuolo, prima di attivare il collegamento ed autorizzata dal Sindaco, sottolinea come, a fronte di un'esposizione debitoria notevole, sia stato conseguito dalla Società un utile di soli 370,00 euro.

Il Sindaco risponde che, come già indicato dal consigliere Amodio e chiarito dall'amministratore unico nella nota di riscontro, nel bilancio di esercizio della Società è prevista la presenza di debiti e che i debiti si compensano con i crediti certi, liquidi ed esigibili che per la maggior parte provengono dall'esposizione creditoria nei confronti dei Comuni soci. Evidenzia che la Società è composta da quasi tutti i Comuni della Costiera ad esclusione di Amalfi, Positano e di Ravello e che si ha notizia che anche il Comune di Vietri sul Mare ha richiesto di entrare nella Società.

Criscuolo chiede di conoscere le motivazioni per le quali l'Amministrazione ha scelto di entrare nella società e di non indire una gara che avrebbe comportato minori rischi per il Comune.

Il Sindaco chiarisce che è una scelta di tipo politico. Nella relazione del servizio tecnico allegata alla deliberazione di Giunta vengono enunciati i criteri sia di convenienza economica che di sostenibilità finanziaria sottesi alla stessa. Evidenzia, ancora, che una cosa è l'acquisto delle quote della Società ed un'altra è l'affidamento del servizio anche se le due situazioni sono collegate. Nella proposta di acquisto quote è allegata una relazione del servizio che dà conto della convenienza economica, efficienza, efficacia e sostenibilità finanziaria della scelta ma anche in ordine alla valutazione delle scelte alternative tra assunzione diretta, affidamento a società mista o a terzi mediante gara ad evidenza pubblica. Sottolinea come il tecnico ha evidenziato che la gestione diretta non è possibile perché il Comune non ha il know how necessario. La costituzione di una società mista comporterebbe un impegno organizzativo e gestionale non praticabile con l'attivazione di un procedimento ad evidenza pubblica per la scelta del socio terzo. Per quel che riguarda l'affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica, anche in linea con la richiamata convenienza economica nella stessa relazione, la gestione singola da parte del Comune non è in linea con la logica associativa imposta dal legislatore nazionale e regionale per la gestione dei rifiuti porterebbe inevitabilmente ad un costo più alto di quello offerto dalla società Miramare e ad un isolamento dal contesto territoriale che non può condurre al perseguimento di un ottimale rapporto costi/benefici né giustificabile con il conseguimento dei principi di efficienza, economicità ed efficacia. Ricorda ancora che i soci della Società sono solo Comuni della Costa d'Amalfi e non anche altri Comuni fuori ambito. Viene contattato telefonicamente l'amministratore unico la cui voce, amplificata con un microfono, è comprensibile da tutti i presenti. Lo stesso risponde ad alcune domande che gli vengono rivolte. Il Sindaco, in particolare, chiede quale sia la "mission" della Società.

Il dott. La Mura risponde che la Società Miramare Service è stata costituita nell'anno 2017 dal Comune di Maiori per sostituire la ditta che prima si occupava del servizio di igiene urbana. Dopo alcuni mesi la stessa è divenuta operativa. Nel 2018 sono subentrati i Comuni di Atrani e di Minori. Oltre ai servizi di igiene urbana la società ha iniziato a garantire anche i servizi strumentali, quali manutenzione del verde e del patrimonio, la pulizia negli edifici pubblici e la gestione dei servizi cimiteriali. Poi ancora, nel 2019, hanno fatto il loro ingresso nella Società i Comuni di Conca dei Marini, Praiano, Scala e Tramonti. Per tutti questi Comuni la Società garantisce il servizio di igiene urbana mentre per il Comune di Maiori garantisce anche la manutenzione del verde e del patrimonio, la pulizia del cimitero, la gestione degli ormeggi e della barriera antinquinamento e solo

per il Comune di Praiano anche i servizi cimiteriali. Comunica che sono in corso interlocuzioni con gli altri Comuni soci per l'affidamento di altri servizi aggiuntivi e strumentali.

Il consigliere Marchese chiede all'amministratore unico se vi sia convinzione che l'adesione alla Società possa essere messa in correlazione con la costituzione del Sub Ambito. Il dott. La Mura comunica che non vi è alcuna certezza in merito ma che è iniziato un percorso in tale prospettiva. Evidenzia che vi sono state delle riunioni alle quali hanno partecipato tutti i Sindaci e nel corso delle quali sono stati spiegati i vantaggi e gli svantaggi della costituzione del Sub Ambito. Chiarisce che non è detto che sia pure si costituisse il Sub Ambito possa essere la società Miramare a gestirlo. In ogni caso ricorda che esiste una clausola di salvaguardia prevista dalla legge regionale che impone che, qualora fosse individuato il soggetto gestore del sub ambito, devono cessare i contratti di servizio sottoscritti dai Comuni con la Società.

Marchese esprime all'amministratore perplessità sulla situazione debitoria della Società.

La Mura chiarisce i vantaggi collegati all'adesione della Miramare che hanno indotto i Comuni ad aderirvi. Gli stessi, sostanzialmente, sono individuabili nell'acquisire economie di scala per i vari servizi con la possibilità di beneficiare di piattaforme uniche per il conferimento dei rifiuti.

Il Sindaco ed il consigliere Fusco chiedono qualche spiegazione sull'esposizione debitoria della Società.

Il dott. La Mura chiarisce, inizialmente, che la Società non può fare profitti. Partecipa che i bilanci 2017 e 2018 hanno avuto risultati non negativi e di sostanziale pareggio. Rispetto alle singole posizioni debitorie dei Soci comunica che vengono predisposti bilanci provvisori nel corso dell'esercizio annuale ed ovvero nei mesi di giugno, settembre e dicembre per monitorare costantemente la situazione. Evidenzia che l'indice di liquidità è migliorato rispetto all'anno 2018. Così come l'indice di copertura delle immobilizzazioni che è quasi raddoppiato. Il ricorso a strumenti di credito, che in un primo momento non era possibile, è stato attivato per l'acquisto di mezzi ed attrezzature e per altri investimenti. I finanziamenti sono stati regolarmente accordati dagli istituti di credito e per il pagamento dei relativi rimborsi sono previste rateizzazioni a lunga scadenza.

Il Sindaco ed il consigliere Fusco chiedono anche delucidazioni sulla proposta economica.

Il dott. La Mura comunica che la stessa è stata predisposta in base alle necessità rappresentate. Chiarisce che le economie che possono essere conseguite e danno luogo o a restituzioni o possono essere destinate ad altri servizi secondo le esigenze territoriali.

Marchese chiede ancora giustificazioni in ordine ai debiti verso i dipendenti.

L'amministratore afferma, assumendosene ogni responsabilità che, ad oggi 10 novembre 2020, i dipendenti non hanno nulla da avere e sotto la sua gestione, dal 12 marzo 2019 ad oggi, i pagamenti delle mensilità sono sempre avvenute con regolarità. Anche i debiti erariali e previdenziali sono stati onorati e che di ciò ne è prova il DURC della Società che è regolare.

I consiglieri, non avendo altre domande da rivolgergli, congedano l'amministratore unico e viene, pertanto, chiuso il collegamento telefonico.

Il Sindaco ribadisce che erano state già chieste delucidazioni all'amministratore unico sulla base del parere del revisore dei conti e che l'amministratore ha fornito le relative spiegazioni con la nota agli atti.

Invita i presenti a votare sull'argomento in oggetto.

Marchese chiarisce che alla luce di tutte le considerazioni svolte il suo gruppo voterà contrario.

A questo punto

- Ascoltati gli interventi che precedono;
- Esaminata la seguente proposta:

“ **Premesso** che:

- il servizio di spazzamento e pulizia strade, raccolta differenziata e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani è attualmente affidato in appalto alla ditta D’Urzo Anna da Minori giusto contratto Rep.n.8/2017;
- il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene attualmente nei siti di conferimento individuati da questo Comune;

- **Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 27, D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010 n. 122, "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" rientrano tra le "funzioni fondamentali dei comuni";
- il servizio di gestione integrata dei rifiuti, la cui nozione è desumibile dall'art. 183, c. 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell'ambiente), quale complesso delle attività di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e della magistratura contabile, è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa ad esso applicabile (Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011, n.1447 e Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537, Corte dei Conti Lombardia, sez. controllo, pareri n. 263/2013, n. 457/2013, Il. 531/2012);
- attualmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte dal contesto normativo comunitario e anche nazionale, sono indifferentemente:
 1. appalti e concessioni, mediante il mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;
 2. partenariato pubblico – privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
 3. affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'Ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;
- l'art. 3 bis, comma 1 bis, D.L. n. 138/2011 (convertito con L. n.148/2011) prevede che *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di*

competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo (..)";

- con riferimento all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disciplina di cui al menzionato D. Lgs. n. 152/2006 prevede un'articolazione territoriale del servizio su ambiti di area vasta, l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di tutti i Comuni ricompresi nel perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale e la gestione integrata dei singoli segmenti gestionali della filiera;
- Vista la L.R. 26.05.2016 n. 14, recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare" che:
 - a) ha stabilito che le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata (art. 10, comma l);
 - b) ha ripartito il territorio regionale in n. 7 Ambiti territoriali ottimali (ATO) (art. 23) al fine di garantire il predetto esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni;
 - c) ha previsto la possibilità di articolare ciascun ATO in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD) (art. 24) al fine di consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza;
 - d) ha obbligato i Comuni della Campania di ciascun Ambito Territoriale Ottimale ad aderire agli Enti di Governo del rispettivo ATO, denominati Enti d'Ambito territoriale (EdA) (art. 25);
 - e) ha consentito, dalla sua entrata in vigore, di indire nuove procedure di affidamento dei servizi di igiene urbana a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla stessa legge e ha stabilito che le relative procedure prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito (art. 40);
- **Dato atto** che, ad oggi, non è stata ancora avviata l'organizzazione del servizio di che trattasi in forma associata secondo la normativa regionale sopra richiamata nè individuate il nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito;
- **Rilevato** che, in questo contesto, fattuale e giuridico e nelle more dell'avvio della gestione sovracomunale del servizio integrato, rimane, pertanto, ferma l'autonomia dei singoli comuni nell'organizzazione del servizio su base comunale e nell'individuazione delle modalità di affidamento, tra quelle ritenute ammissibili dall'ordinamento interno, tale orientamento risulta, infatti, confermato:

- a) dalla giurisprudenza amministrativa che ha ribadito *"la competenza in via ordinaria nella materia della «gestione dei rifiuti urbani ed assimilati» è attribuita, nelle more dell'avvio del servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal T.U ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l'art. 198 affida ai Comuni il compito di continuare «la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento» fino a che non sia avviato il servizio «del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202», e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche, da ultimo, TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52);
- b) dall'ANAC che - con deliberazione n. 21 del 12 novembre 2014 - ha precisato che *"dall'analisi sistematica della normativa, emerge " che "il legislatore ha inteso attribuire, in primo luogo ai comuni, la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e quella di avviare allo smaltimento e al recupero i rifiuti urbani (in conformità alla ripartizione di competenze effettuata dalla Costituzione), il cui esercizio è per essi obbligatorio; in secondo luogo, ha previsto l'esercizio 'associato' di tali funzioni, da parte degli enti locali titolari delle stesse", cosicché "nelle more dell'adozione e attuazione delle normative regionali e dell'avvio delle nuove gestioni, le funzioni in materia sono esercitate dai comuni singolarmente"*;
- c) dalla giurisprudenza contabile che ha chiarito che *"nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai Comuni la potestà di gestione del servizio di igiene ambientale"* (cfr. Corte dei conti Lombardia, sez. contr., 17.02.2014, n. 20; nello stesso senso, Id. 3.09.2013, n. 362 e 22.10.2013, n. 457);
- **Tenuto conto** che questo Ente, nell'esercizio della scelta ampiamente discrezionale ad esso riservata, deve optare per una delle tre normali forme organizzative del servizio pubblico locale di rilevanza economica di che trattasi, attualmente consentite dal contesto normativo comunitario e nazionale (D.lgs n. 50/2016 e s. m. i.), verificata l'impossibilità della gestione diretta per mancanza di beni, risorse umane e know how in materia;
 - **Considerato** che costituiscono specifici obiettivi dell'Ente:
 - elevare il livello di efficienza, efficacia ed economicità del servizio pubblico di igiene urbana attraverso l'implementazione di nuove tecnologie;
 - accrescere in misura significativa i livelli di recupero dei rifiuti prodotti e contestualmente minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;
 - valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio e utilizzare forme organizzative e gestionali che possano implementare l'efficienza dei servizi;
 - **Evidenziato che**, con deliberazione di Consiglio comunale n.28 del 27.07.2017, il Comune di Maiori ha disposto la costituzione della società in house denominata "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", con sede legale in Maiori (SA), Corso Regina n.71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 - REA SA-461435; per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana e di gestione integrate dei rifiuti;

- **Considerato** che questa Amministrazione, in linea con gli enunciati obiettivi, intende aderire alla società "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", ai fini dell'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana e di gestione integrata dei rifiuti secondo il modello cd. in house providing, nella prospettiva di implementare un progetto gestionale che -anche attraverso adeguati investimenti - sia in grado di:
 - a) consentire l'organizzazione del servizio di igiene urbana del territorio comunale inquadrandolo nel contesto generale della gestione dei rifiuti della Costiera Amalfitana, con i conseguenti vantaggi in termini economici ed ambientali derivanti dall'utilizzo congiunto per più comprensori di mezzi, beni, attrezzature e risorse;
 - b) condividere con tutti i Comuni della Costiera Amalfitana l'esperienza di esercizio associato dei servizi di pubblica utilità mediante una società unica di gestione che accresca il "brand" dell'intero comprensorio in modo da identificarlo anche con l'efficienza e l'efficacia con cui saranno svolti i servizi in parola;
- **Richiamato il D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.**, emanato in attuazione della Legge 7/8/2015 n. 124, recante delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che ha disciplinato in maniera unitaria le società a partecipazione pubblica, ed in particolare:
 - a) l'art. 8, comma 1, in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite" il quale dispone che "le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2";
 - b) l'art. 7, commi 1 e 2, dello stesso D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 il quale prevede che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera di Consiglio Comunale, in caso di partecipazioni comunali, redatta in conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1;
 - d) l'art. 5 il quale dispone testualmente che:

"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17 o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica,

secondo modalità da essi stessi disciplinate.

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all' articolo 21 -bis della legge 10 ottobre 1990 ,n. 287 . Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

e) l'art. 4, il quale statuisce che:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente , costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni , anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente , costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
.....omissis....."

Preso atto che:

- a) con nota prot. n. 3874 del 5.9.2018, questa Amministrazione ha chiesto all'Amministratore Unico della "Miramare Service s.r.l." l'adesione del Comune di Furore, in qualità di socio, alla predetta Società partecipata;
- b) l'Assemblea dei soci di "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", nella seduta del 25.03.2019 , ha deliberato di accogliere la richiesta di ingresso nel capitale sociale di Miramare Service Srl del Comune di Tramonti, nonché dei Comune di Scala, Praiano, Furore e Conca dei Marini, escludendo il diritto di opzione da parte degli stessi e dando mandato all 'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti conseguenti;
- c) con nota prot.n.756 dell'11.2.2020, questa Amministrazione ha confermato alla predetta Società l'intenzione di aderire alla stessa;

Considerato che:

- l'ingresso dei nuovi soci nel capitale sociale di "MIRAMARE SERVICE S.R.L." ha lo scopo di avvalersi di detta Società per garantire il servizio di igiene urbana e di gestione integrate dei rifiuti nella forma di affidamento diretto a società "in house";
- l'acquisizione delle quote e il successivo l'affidamento "in house" alla Miramare Service Srl, consentirà il raggiungimento delle finalità sopra riportate;

16.03.2020 prot.n.1382, che di seguito si riporta:

- Bilancio di esercizio anno 2019;
 - Relazione sulla gestione del bilancio 2019;
 - Relazione unitaria del Sindaco revisore;
 - Verbale di assemblea dell'11.2.2020;
- **Evidenziato** che l'effettivo affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale e di gestione integrata dei rifiuti alla società "MIRAMARE SERVICE S.R.L." sarà effettuato dopo il completamento delle procedure per l'acquisizione della qualità di socio della stessa e sulla scorta dell'effettivo specifico progetto di svolgimento del servizio stesso formulato dalla società per questo Comune e previa presentazione di domanda di iscrizione nell'elenco dell'ANAC di cui all'articolo 192 del D.lgs. n. 50/2016;
 - **Preso atto** che:
 - con deliberazione di G.C. n.24 del 7.4.2020 è stato approvato lo schema del presente atto, ai fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità di pubblica consultazione prevista dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs 175/2016;
 - nei 10 giorni di pubblicazione all'Albo on line del suddetto schema di proposta non sono pervenute osservazioni;
 - **Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ex art. 239 comma 1 lett. b) n. 3) D.lgs. 267/2000 con verbale del 23.09.2020 allegato e parte integrante della presente;
 - **Dato atto** che, in merito ad alcune criticità evidenziate dall'Organo di revisione contabile nel predetto verbale, con nota prot.n.5931 del 29.09.2020 è stato richiesto all'Amministratore Unico della Società di voler fornire ogni opportuno chiarimento;
 - **Vista** la nota pec dell'Amministratore Unico della Società Miramare Service s.r.l. dell'1.10.2020, acquisita al protocollo in pari data al n.6046, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine ai punti di criticità segnalati;
 - **Dato atto** che la predetta nota dell'Amministratore Unico è stata trasmessa al revisore unico dei conti con nota prot.6140 del 6.10.2020;
 - **Acquisiti** i pareri ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dai Responsabili dei Servizi competenti;
 - **Visto** l'art.42, comma 2, lettera e) del TUEL;
 - **Ritenuto**, sulla scorta di tutto quanto sopra, ricorrere i presupposti e le condizioni per acquisire la partecipazione nella Società Miramare Service s.r.l.;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) **di prendere atto:**
- a. della relazione dell'Amministratore Unico della società "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. "A"), del 14.02.2019;
 - b. della relazione predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art.5 del D.lgs 175/2016 e dell'art.34, comma 20 del D.L.n.179/2012 convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, legge 17.12.2012 n.221 (All. "B");
- 3) **di aderire** alla società in house "MIRAMARE SERVICE S.R.L. ", con sede legale in Maiori (SA), Corso Regina n. 71, Codice fiscale e Partita IVA 05631520656 -REA SA -461435;
- 4) **di partecipare** alla predetta società "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", mediante l'acquisto di numero 1.228 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Furore (SA), al prezzo complessivo di Euro 1.228,00 di cui Euro 1.228,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 (zero virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civ.;
- 5) **di approvare** lo Statuto della società "MIRAMARE SERVICE S.R.L." adeguato all'aumento di capitale sociale, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. "C");
- 6) **di destinare** la somma di € 1.228,00 , da fronteggiare con le risorse disponibili sulla missione/programma n.9.03.301 del bilancio finanziario 2020/2022;
- 7) **di conferire** al Sindaco, o ad un suo delegato, ampio mandato di intervenire nell'Assemblea dei Soci di "MIRAMARE SERVICE S.R.L." per approvare tutte le modifiche dello statuto sociale indicate nello schema contenuto nell'Allegato "C") e di apportare eventuali ulteriori modifiche , di carattere secondario, che fossero ritenute necessarie o utili per dare attuazione alla presente deliberazione ovvero che fossero richieste dal notaio rogante;
- 8) **Di dare atto** che la relazione di cui al punto 2 lettera b) dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune, come disposto dal comma 20 dell'art.34 del D.L.n.179/2012 e sarà inviata all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'art.13, comma 25 bis, del D.L.145/2013 convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 2014, n. 9*;
- 9) **Di demandare** al Responsabile del Servizio tecnico l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza;
- 10) **Di trasmettere**, per fini conoscitivi, copia del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art.5 del D. Lgs n. 175/2016"

- Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli 6 e contrari 3 (Marchese, Ferraioli e Criscuolo)

DELIBERA

approvare la proposta che precede;

dichiarare la presente, con gli stessi voti come sopra espressi e con separata votazione, immediatamente eseguibile.

ALLEGATO "A"

MIRAMARE SERVICE S.R.L.

Capitale sociale Euro 36.538,00 I.V.
84010 Malori (SA), Corso Regina n.° 71
Cod. Fis. e P. IVA 05631520656 - REA SA - 461435

**Relazione illustrativa dell'Amministratore Unico
sulla proposta di aumento del capitale sociale
con esclusione del diritto di opzione,
ai sensi dell'articolo 2481 bis, comma 1, C.C.**

Signori Soci,

Vi abbiamo convocato in Assemblea per sottoporre al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la seguente proposta di aumento del capitale sociale riservato all'ingresso nella società di nuovi soci, con conseguente esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2481 bis, comma 1, C.C..

1. Descrizione dell'operazione e ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

1.a) Comune di Scala (SA)

L'Amministrazione del Comune di Scala (SA), con nota prot.n. 348 del 28.06.2018, ha richiesto a MIRAMARE SERVICE S.R.L. l'ingresso del Comune nella Società.

1.b) Comune di Tramonti (SA)

L'Amministrazione del Comune di Tramonti (SA), con nota prot.n. 214 del 24.05.2018, ha richiesto a MIRAMARE SERVICE S.R.L. l'ingresso del Comune nella Società.

1.c) Comune di Praiano (SA)

L'Amministrazione del Comune di Praiano (SA), con nota pec .n. 541 del 17.09.2018, ha richiesto a MIRAMARE SERVICE S.R.L. l'ingresso del Comune nella Società.

1.d) Comune di Conca dei Marini (SA)

L'Amministrazione del Comune di Conca dei Marini (SA), con nota prot.n. 476 del 23.08.2018, ha richiesto a MIRAMARE SERVICE S.R.L. l'ingresso del Comune nella Società.

1.e) Comune di Furore (SA)

L'Amministrazione del Comune di Furore (SA), con nota prot.n. 515 del 05.09.2018, ha richiesto a MIRAMARE SERVICE S.R.L. l'ingresso del Comune nella Società.

MIRAMARE SERVICE S.R.L.

Capitale sociale Euro 36.538,00 i.v.
84010 Maiori (SA), Corso Regina n.° 71
Cod. Fis. e P. IVA 05631520656 – REA SA - 461435

L'Assemblea dei soci di MIRAMARE SERVICE S.R.L. ha già deliberato di accogliere le richieste di ingresso nel capitale sociale di Miramare Service Srl dei suddetti Comuni escludendo il diritto di opzione da parte degli stessi, ultima l'Assemblea del 25/3/2019, e di dare mandato all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti e le formalità conseguenti.

2. Modalità di esecuzione dell'operazione e criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni

Il "valore unitario delle quote" di MIRAMARE SERVICE S.R.L. è stato determinato sulla base al valore nominale, in quanto la società è stata costituita di recente. Non vi è, di conseguenza, un sovrapprezzo quote. Non si è ritenuto necessario redigere un bilancio straordinario finalizzato alla determinazione del capitale economico della società per le seguenti ragioni:

- si ritiene che la società, essendo stata costituita di recente, non abbia un avviamento;
- la società non ha immobilizzazioni per le quali si rende necessario redigere perizie di stima.

L'aumento di capitale sociale riservato ai nuovi soci è pari ad **Euro 14.820,00** (quattordicimilaottocentoventi/00). Esso è suddiviso in numero **14.820,00** (quattordicimilaottocentoventi/00) quote del valore unitario di Euro 1,00 (uno/00).

Detto aumento di capitale verrà sottoscritto dai nuovi soci come segue:

COMUNE DI SCALA	€ 2.486,00 (duemilaquattrocentoottantasei/00);
COMUNE DI TRAMONTI	€ 6.721,00 (seimilasettecentoventuno/00);
COMUNE DI PRAIANO	€ 3.292,00 (tremiladuecentonovantadue/00);
COMUNE DI CONCA DEI MARINI	€ 1.093,00 (millenovantatre/00);
COMUNE DI FURORE	€ 1.228,00 (milleduecentoventotto/00).

L'aumento di capitale sociale è stato determinato, come da indicazioni degli attuali Soci, sulla base della popolazione di ciascun Comune.

3. Indicazione della data di godimento delle quote oggetto dell'aumento di capitale

La data di godimento delle quote oggetto dell'aumento di capitale decorre dalla data dell'assemblea straordinaria di approvazione dell'aumento stesso. Di conseguenza, in caso di distribuzione degli utili relativi all'anno in corso, i dividendi verranno calcolati in proporzione ai giorni intercorrenti fra la data dell'assemblea e la data di chiusura dell'esercizio.

MIRAMARE SERVICE S.R.L.

Capitale sociale Euro 36.538,00 i.v.
84010 Maiori (SA), Corso Regina n.° 71
Cod. Fis. e P. IVA 05631520656 - REA SA - 461435

4. Indicazione della compagine sociale a seguito dell'aumento del capitale sociale

La compagine sociale di MIRAMARE SERVICE S.R.L., quale risultante a seguito dell'aumento del capitale sociale, sarà il seguente:

Capitale sociale attuale	€ 36.538,00
Aumento di capitale	€ 14.820,00
Nuovo capitale sociale	€ 51.358,00

Numero d'ordine	Comune	% di partecipazione	Numero quote dal valore unitario di Euro 1,00	Quota di capitale sociale spettante
1	COMUNE DI MAIORI	58,41300%	30.000,00	€ 30.000,00
2	COMUNE DI SCALA	4,84100%	2.486,00	€ 2.486,00
3	COMUNE DI ATRANI	3,04300%	1.563,00	€ 1.563,00
4	COMUNE DI MINORI	9,68700%	4.975,00	€ 4.975,00
5	COMUNE DI TRAMONTI	13,08700%	6.721,00	€ 6.721,00
6	COMUNE DI PRAIANO	6,41000%	3.292,00	€ 3.292,00
7	COMUNE DI CONCA DEI MARINI	2,12800%	1.093,00	€ 1.093,00
8	COMUNE DI FURORE	2,39100%	1.228,00	€ 1.228,00
		100,00%	51.358,00	€ 51.358,00

5. Modifiche statutarie

All'approvazione della proposta di aumento del capitale sociale, di cui alla presente relazione, consegue la modifica dell'articolo dello statuto sociale che indica l'entità e la composizione del capitale sociale.

6. Adempimenti e tempistica

In data odierna l'Amministratore Unico ha trasmesso la presente relazione al Revisore e Sindaco Unico, che è incaricato anche della revisione legale dei conti, affinché possa predisporre il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle quote. Il parere del Revisore e Sindaco Unico

MIRAMARE SERVICE S.R.L.


Capitale sociale Euro 36.538,00 i.v.
84010 Maiori (SA), Corso Regina n.° 71
Cod. Fis. e P. IVA 05631520656 - REA SA - 461435

verrà depositato presso la sede della Società e verrà inviato agli attuali soci ed agli aspiranti soci, unitamente alla presente relazione ed alla nuova bozza di Statuto.

Maiori (SA), 12.04.2019

L'Amministrazione

Ing. Carmine La Mura



MIRAMARE SERVICE SRL

Sede in CORSO REGINNA 71 - 84010 MAIORI (SA) Capitale sociale Euro 36.538,00 i.v.

Relazione sulla situazione patrimoniale ed economica al 28/02/2019

Signori Soci,

Dall'esame della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società come elaborata alla data del 28/02/2019 emerge chiaramente come essa sia avviata verso un confortante equilibrio economico e finanziario.

Da un punto di vista economico la situazione al 28/02/2019 presenta un risultato positivo di tutto riguardo grazie anche all'efficientamento della gestione in atto nonché ad una accurata politica di contenimento dei costi. Questo stato di cose mette nella condizione di ipotizzare come la proiezione del risultato sui 12 mesi possa essere ragionevolmente positiva.

La iniziale carenza di mezzi finanziari di medio/lungo termine, inoltre, è in fase di sistemazione grazie alle procedure avviate presso primari istituti di credito per l'ottenimento di adeguato supporto bancario nonché alla dilazione concordata di alcuni debiti verso fornitori. Questa circostanza consentirà di pervenire ad un equilibrio finanziario che costituisce il presupposto per lo sviluppo dell'attività aziendale con l'ingresso di altri Comuni della Costiera amalfitana nella compagine sociale, così come già programmato sin dalle origini.

Dall'esame dei dati contabili come elaborati alla data di riferimento è possibile, pertanto, affermare come il Capitale sociale sia da considerare integro anche in ragione dell'atteso risultato economico positivo per l'esercizio corrente che permetterà, insieme alle riserve di utili già presenti in bilancio, di coprire integralmente le perdite pregresse e costituire ulteriori riserve da iscriverne nel Patrimonio netto.

Sintesi del bilancio (dati in Euro)

	28/02/2019	-
Ricavi Netti	467.160	
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)	48.534	
Reddito operativo (Ebit)	50.212	
Utile (perdita) d'esercizio	49.795	
Attività fisse	422.587	
Patrimonio netto complessivo	83.286	
Posizione finanziaria netta	19.617	

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società è il seguente (in Euro):

	28/02/2019	-	Variazione
Ricavi netti	460.566		460.566
Costi esterni	142.092		142.092
Valore Aggiunto	318.474		318.474
Costo del lavoro	269.940		269.940
Margine Operativo Lordo	48.534		48.534
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	4.916		4.916
Risultato Operativo	43.618		43.618
Proventi non caratteristici	6.593		6.593
Proventi e oneri finanziari	(417)		(417)
Risultato Ordinario	49.795		49.795
Rivalutazioni e svalutazioni			
Risultato prima delle imposte	49.795		49.795
Imposte sul reddito			
Risultato netto	49.795		49.795

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società è il seguente (in Euro):

	28/02/2019	-	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	60.879		60.879
Immobilizzazioni materiali nette	361.708		361.708
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie			
Capitale immobilizzato	422.587		422.587
Rimanenze di magazzino			
Crediti verso Clienti	534.837		534.837
Altri crediti	15.878		15.878
Ratei e risconti attivi			
Attività d'esercizio a breve termine	550.715		550.715
Debiti verso fornitori	633.310		633.310
Accenti			

MIRAMARE SERVICE SRL

Debiti tributari e previdenziali	122.013	122.013
Altri debiti	64.022	64.022
Ratei e risconti passivi	34.262	34.262
Passività d'esercizio a breve termine	653.607	653.607
<hr/>		
Capitale d'esercizio netto	(302.892)	(302.892)
<hr/>		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	56.026	56.026
Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo)		
Altre passività a medio e lungo termine		
Passività a medio lungo termine	56.026	56.026
<hr/>		
Capitale investito	63.669	63.669
<hr/>		
Patrimonio netto	(83.286)	(83.286)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine		
Posizione finanziaria netta a breve termine	19.617	19.617
<hr/>		
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(63.669)	(63.669)

Amministratore Unico
Camino La Mura



MIRAMARE SERVICE SRL

Reg. Imp. 05631520656

MIRAMARE SERVICE SRL

Sede in CORSO REGINNA 71 - 84010 MAIORI (SA) Capitale sociale Euro 36.638,00 i.v.

Situazione patrimoniale ed economica al 28/02/2019

Stato patrimoniale attivo		28/02/2019	**
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>			
1) Costi di impianto e di ampliamento		3.720	
2) Costi di sviluppo		1.408	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		55.751	
7) Altre ...		<u>60.879</u>	
<i>II. Materiali</i>			
1) Terreni e fabbricati			
2) Impianti e macchinario		161.982	
3) Attrezzature industriali e commerciali		199.726	
4) Altri beni			
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		<u>361.708</u>	
<i>III. Finanziarie</i>			
Totale Immobilizzazioni		422.587	
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti		534.837	
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio		<u>534.837</u>	
5 bis) Per crediti tributari		3.812	
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio		<u>3.812</u>	
5 ter) Per imposte anticipate			

MIRAMARE SERVICE SRL

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	12.066	
- oltre l'esercizio		
		12.066
		550.716
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		20.942
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa		
		<u>20.942</u>
Totale attivo circolante		571.657
D) Reti e risconti		
Totale attivo		994.244
Stato patrimoniale passivo		28/02/2019
		--
A) Patrimonio netto		
I. Capitale		36.538
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserva statutaria		
VI. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		<u>2</u>
		<u>2</u>
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(3.049)
IX. Utile d'esercizio		49.795
X. Perdita d'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto		83.286
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		

MIRAMARE SERVICE SRL

3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri		56.026
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		56.026
D) Debiti		
6) Verso altri finanziatori		
- entro l'esercizio	1.325	
- oltre l'esercizio		1.325
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	633.310	
- oltre l'esercizio		633.310
12) Tributeri		
- entro l'esercizio	43.679	
- oltre l'esercizio		43.679
13) Verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	78.334	
- oltre l'esercizio		78.334
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	64.022	
- oltre l'esercizio		64.022
Totale debiti	820.670	
E) Ratei e risconti	34.262	
Totale passivo	994.244	
Conto economico		28/02/2019
A) Valore della produzione		480.586
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		

MIRAMARE SERVICE SRL

<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	6.594	
b) Contributi in conto esercizio		
		6.594
Totale valore della produzione		467.160
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, ausiliarie, di consumo e di merci		4.267
7) Per servizi		113.733
8) Per godimento di beni di terzi		20.160
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	170.571	
b) Oneri sociali	57.761	
c) Trattamento di fine rapporto	12.635	
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	28.973	
		269.940
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.808	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.108	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
		4.916
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, ausiliarie, di consumo e merci		3.300
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		662
Totale costi della produzione		416.948
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		50.212
C) Proventi e oneri finanziari		
<i>15) Proventi da partecipazioni</i>		
<i>16) Altri proventi finanziari</i>		
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	417	
		417
17 bis) Utili e perdite su cambi		

Totale proventi e oneri finanziari

(417)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) Rivalutazioni

19) Svalutazioni

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

49.795

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

b) Imposte di esercizi precedenti

c) Imposte differite e anticipate

Imposte differite

Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

49.795

L'Amministratore Unico
Carminè Sa Mura



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'MIRAMARE SERVICE S.R.L.' around the perimeter and 'Carminè Sa Mura' in the center. The signature appears to be 'Sa Mura'.

Alla società

Miramare Service srl

Sede

RELAZIONE DEL SINDACO - REVISORE UNICO

Dott. Oscar De Franciscis per l'Assemblea Straordinaria convocanda al fine di consentire l'ingresso nel capitale sociale della società Miramare Service srl, quali soci, dei Comuni di Scala, Tramonti, Pralano, Conca del Marini e Furore, con esclusione del diritto di opzione a favore degli attuali Soci (Comuni di Maiori, Minori e Atrani).

◆◆◆◆


Si è esaminata la relazione dell'Amministratore Unico della società Ing. Carmine La Mura ai sensi dell'art. 2481 bis, l co. c.c., datata 12 aprile 2019.

Tenuto conto della recente costituzione della società, del suo interesse a perseguire economie di scala e di scopo, di quanto previsto dallo Statuto e della situazione contabile al 28/02/2019, si ritiene corretta la non determinazione di un sovrapprezzo e la non redazione di un bilancio straordinario.

Rispetto alla determinazione del valore nominale dell'aumento del capitale sociale e della sua suddivisione a favore dei nuovi soci richiedenti, non si hanno osservazioni da porre, ritenendo congruo il prezzo di emissione delle quote, riservate ai nuovi soci, considerata la natura e le dimensioni attuali della società, nonché l'attuale contesto.

Maiori, lì 17 Aprile 2019

(Oscar De Franciscis)





Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

Prot. n. 0001834 del 07.04.2020

ACQUISTO PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ MIRAMARE SERVICE S.R.L.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI EX ART. 5 D.LGS. N.175/2016



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

1. PREMESSA

La presente relazione è redatta al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all' art. 5, comma 1, del D.lgs.19/08/2016 n° 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ai sensi del quale: *"A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*.

Il predetto fine si coniuga, inoltre, all' esigenza di dare esecuzione già in fase di costituzione della società a totale partecipazione pubblica de qua alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n. 221 (legge di conversione con modificazioni del D. L 179/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", che prevede: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, , che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale "*.

L'obiettivo dell'acquisizione è quello di poter procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società, con la formula dell' *"in house providing"*, così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio pubblico.

L'Amministrazione Comunale, infatti, ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e



Comune di Furore

Provincia di Salerno

“UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO”

gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento al fine di conseguire economie di scala.

Nello specifico il presente documento ha lo scopo di illustrare, in maniera analitica, le motivazioni della scelta adottata dall'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 5 del D.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

In particolare, il comma 1 del summenzionato articolo prevede che l'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve dimostrare che l'operazione di acquisizione delle quote di partecipazione in MIRAMARE SERVICE S.R.L.:

- persegue le finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del medesimo D.lgs. 175/2016;
- è economicamente conveniente e sostenibile dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- tiene conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

Inoltre, ai sensi del comma 2, il provvedimento dovrà dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Infine, ai sensi del comma 3, il Comune dovrà inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

2. Le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali

La disciplina del settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni ha subito un'enorme evoluzione fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, ha reso non più operanti le disposizioni in esso contenute in merito alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Con il venir meno della normativa nazionale relativa all'affidamento dei servizi pubblici locali ne è conseguita l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, che prevede tre forme di gestione degli stessi, mediante affidamento:

1. a società in house, a condizione che la società affidataria sia a capitale



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

interamente pubblico e svolga la parte prevalente della propria attività con l'ente affidante, sempreché questi eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;

2. a società mista pubblico-privata, previa gara "a doppio oggetto" per la individuazione del socio privato operatore e per la gestione del servizio;
3. a soggetto, individuato all'esito di gara ad evidenza pubblica.

3. La natura di servizio pubblico a rilevanza economica del ciclo dei rifiuti

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è considerato un servizio pubblico locale a rilevanza economica ex art.202 del D.lgs. 152/2006 ed ex art 3 bis del DL 138/11. La nozione di servizio pubblico è propria dell'ordinamento italiano, laddove nel diritto comunitario viene usata la diversa e più ampia definizione di "Servizi di Interesse Economico Generale" (S.I.E.G.) ovvero quei servizi che le autorità pubbliche degli stati membri considerano tali e, pertanto, oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico finalizzati al raggiungimento di interessi generali.

Essi comprendono tutte le attività, sia economiche che prive di rilevanza economica, rivolte direttamente agli utenti ma anche quelli che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società.

I Servizi di Interesse Economico Generale, sempre secondo il diritto comunitario, sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale e che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento e servizio universale. Sono soggetti a specifici obblighi che definiscono i requisiti imposti dalle autorità pubbliche al fornitore per garantire il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico.

4. Il contesto normativo regionale in materia di ciclo integrato dei rifiuti.

La Legge Regionale della Campania n. 14 del 26.05.2016 dal titolo "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare", reca disposizioni di riassetto della gestione dei rifiuti solidi urbani e di pianificazione regionale in materia di rifiuti in coerenza con la normativa dell'Unione



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

Europea e con la legislazione sociale.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della predetta legge *"Le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai comuni che le esercitano in forma associata"*.

L'art.23 ha sancito la ripartizione in Ambiti territoriali ottimali (ATO) del territorio regionale individuando per Salerno e la sua provincia l'ATO Salerno ed il successivo art. 24 ha previsto la possibilità di articolazione degli ATO in Sub Ambiti Omogenei (SAO) al fine di consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza.

Il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito. Ai sensi dell'art. 25, comma 3 della richiamata legge è stato istituito, tra gli altri, l'Ente d'Ambito Salerno (SA), con obbligo ai Comuni della Provincia di aderirvi.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale di Furore, con deliberazione di C.C. n. 26 del 28.07.2016, ha provveduto ad aderire all'Ente d'Ambito che dovrà individuare il gestore unico del servizio per l'ambito di competenza o in alternativa il gestore per eventuali Sub Ambiti Distrettuali (SAD).

È da rilevare che, pur essendo l'Autorità d'Ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime organizzativo di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore.

La costituzione della società in house con capitale interamente pubblico, cui affidare il servizio del ciclo integrato dei rifiuti fino alla individuazione del gestore unico, è stata operata dal Comune di Maiori anche sulla base della previsione della possibilità di subingresso nella stessa anche degli enti territoriali vicini, circostanza che è già parzialmente avvenuta avendovi già aderito i Comuni di Minori, Atrani, Conca dei Marini, Praiano, Scala e Tramonti, nell'intento di esercitare le funzioni di organizzazione del servizio in forma associata e nella prospettiva di riconoscimento del territorio della Costiera Amalfitana, per le sue peculiarità ambientali, quale Area omogenea di articolazione dell'ATO SA e, pertanto, individuabile come SAD finalizzato a garantire l'efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza.



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

5. L'affidamento in house

L'affidamento in house è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la P.A. acquisisce gli stessi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi, tramite gara e, dunque, al mercato.

L'"in house" è un istituto di matrice comunitaria e di origine giurisprudenziale, delineato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea che ha individuato progressivamente i presupposti in base ai quali è possibile ricorrere a tale modalità di affidamento dei servizi.

L'affidamento diretto di appalti e/o concessioni, ovvero senza ricorso a procedure ad evidenza pubbliche, è consentito tutte le volte in cui si possa affermare che l'organismo affidatario, ancorché dotato di autonoma personalità giuridica, presenti connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un ufficio interno dell'amministrazione affidante. La detta equiparazione è riscontrabile solo in presenza di tre specifici presupposti:

- a) La partecipazione pubblica totalitaria;
- b) il cosiddetto "controllo analogo", ovvero l'esercizio da parte dell'ente pubblico sulla società in house di un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi interni;
- c) La cosiddetta attività prevalente nel senso che la società in house deve svolgere la parte più importante della propria attività con l'amministrazione affidante.

L'istituto nasce allo scopo di coniugare il principio di concorrenza, essenziale nella costituzione comunitaria, con il principio della cd. autorganizzazione, egualmente riconosciuto in ambito europeo in capo alla P.A. La giurisprudenza amministrativa, ormai in modo diffuso, ha ritenuto che i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti egualmente mediante il mercato con individuazione del soggetto affidatario all'esito di gara ad evidenza pubblica, attraverso il partenariato pubblico-privato o attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, a soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ovvero la cosiddetta "longa manus".



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

6. L'affidamento in house nella normativa sugli appalti pubblici

Il nuovo Codice degli Appalti ha disciplinato la materia degli affidamenti "in house" nel rispetto non solo dei principi generali dell'azione amministrativa di cui all'art.1 della Legge n. 241/1990 (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza) ma anche degli stessi principi comuni per gli affidamenti di cui all'art. 30 D. Lgs.50/2016 (qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità).

L'art 5 del D.lgs. 50/2016, nel dettare i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" sancisce quanto segue:

"Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata."*

Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.*

7. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione di partecipazioni nella società Miramare Service S.r.l.

7.1 Condizioni di carattere generale

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è essenziale ai fini della tutela dell'igiene e della salute pubblica, che a loro volta costituiscono finalità istituzionali proprie degli Enti locali.

Più nello specifico la "MIRAMARE SERVICE S.R.L." è una società partecipata



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

locale che opera, nel rispetto del proprio oggetto statutario, nella gestione dei rifiuti urbani, ovvero in quelli che vengono definiti servizi pubblici di rilevanza economica a rete, caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore, proprio perché di interesse generale.

Dal punto di vista societario, la "MIRAMARE SERVICE S.R.L" è attualmente configurata come società in house providing, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia, ed il suo capitale sociale, pari ad 36.538,00 Euro suddiviso in 36.538 quote ordinarie del valore nominale di 1,00 euro cadauna, detenuto dai Comuni di: Maiori (82,10%), Atrani (4,28%) e Minori (13,62%) per una quota di partecipazione pari al 100,00.

In virtù della decisione dell'Assemblea dei Soci del 25 marzo 2019, la società è stata autorizzata ad aumentare il capitale sociale da 36.538,00 euro (trentaseimilacinquecentotrentotto/00) ad Euro 51.358,00 (cinquantunomilatrecentocinquantotto), mediante emissioni di:

- 1) Numero 2.486 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Scala (SA), al prezzo complessivo di Euro 2.486,00 di cui Euro 2.486,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;
- 2) Numero 6.721 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Tramonti (SA), al prezzo complessivo di Euro 6.721 di cui Euro 6.721,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;
- 3) Numero 3.292 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Praiano (SA), al prezzo complessivo di Euro 3.292,00 di cui Euro 3.292,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;
- 4) Numero 1.093 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Conca Dei Marini (SA), al prezzo complessivo di Euro 1.093,00 di cui Euro 1.093,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

- 5) Numero 1.228 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Furore (SA), al prezzo complessivo di Euro 1.228,00 di cui Euro 1.228,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;

Il "valore unitario delle quote" della "MIRAMARE SERVICE S.R.L." è stato determinato sulla base al valore nominale, in quanto la società è stata costituita di recente e non vi è, di conseguenza, un sovrapprezzo quote.

La composizione societaria sarà pertanto quella illustrata nella tabella che segue:

	Soci	n. quote	% possesso
1	Comune di Maiori	30.000	58,4130
2	Comune di Scala	2.486	4,8410
3	Comune di Atrani	1.563	3,0430
4	Comune di Minori	4.975	9,6870
5	Comune di Tramonti	6.721	13,0870
6	Comune di Praiano	3.292	6,4100
7	Comune di Conca Dei Marini	1.093	2,1280
8	Comune di Furore	1.228	2,3910
	TOT.	51.358	100,00

A conferma di quanto su esposto in merito all'interesse generale del servizio svolto, si richiama l'art. 4 dello Statuto della "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", che esplicita il suo oggetto sociale consistente nella gestione di servizi di interesse generale e dal quale risulta evidente l'esclusività dello stesso rispetto al servizio di cui trattasi. In particolare, la gestione del servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione e/o la gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore.

Pertanto, nel rispetto di tale normativa di settore, la stessa può, fra l'altro ed esemplificativamente, procedere:

- *alla raccolta, al prelievo, al trasporto, allo smaltimento, nonché allo stoccaggio, al trattamento e/o al recupero di tutti i tipi di rifiuti, siano essi allo stato solido, liquido, aeriforme o fangoso;*



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

- *alla commercializzazione degli stessi con riferimento a quelli classificati come materie prime e secondarie;*
- *all'espurgo di pozzi neri, fognature e fanghi, la distruzione di generi alimentari avariati, la pulizia e la bonifica di canalizzazioni, di fiumi, di specchi d'acqua in genere, di contenitori, serbatoi e cisterne contenenti qualsiasi tipologia di residui; la pulizia, lo spazzamento, il lavaggio, l'inaffiamento, il trasporto d'acqua, la derattizzazione, la disinfestazione, la disinfezione, la manutenzione di strade, piazze, giardini, edifici pubblici e privati; l'esercizio e la gestione di depuratori, discariche, impianti di autolavaggio; la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e/o la vendita di residui ossei, pellami e macellazione; la gestione di centri per la raccolta, la distruzione, il riciclaggio di pneumatici usati, danneggiati o deperiti in genere;*
- *alla cura dell'ambiente, anche avvalendosi del proprio personale specializzato o di consulenti esterni, compreso il servizio di eco sportello informativo in materia ambientale;*
- *alla gestione di centri per la raccolta, la distruzione, il riciclaggio di pneumatici usati, danneggiati o deperiti;*
- *in genere la società, come previsto dall'art. 4 d.lgs. 175/2016, ha ad oggetto altresì l'attività relativa a servizi e funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali a principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni e, fra l'altro, l'installazione e manutenzione di impianti di illuminazione di lampade votive cimiteriali, impianti elettrici cimiteriali, tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, ricognizioni, traslazioni; raccolta e trasporto e smaltimento di materiali di risulta (ordinari e/o speciali) dalle operazioni innanzi indicate e bare residuali da esumazioni o estumulazioni, ricevimento salme, pulizia, cura del verde;*
- *alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi comunali, se e per quanto previsto dalla legge; la riscossione dei tributi e di altre entrate di comuni se e per quanto previsto dalla legge; attività connesse o complementari, indirizzate al supporto delle attività di*



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

gestione tributaria, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta;

- *a manutenzioni su aree e beni pubblici, gestione parcheggi, gestione impianti sportivi, servizi di ormeggio, gestione pubbliche affissioni e pubblicità su aree pubbliche, cura e manutenzione del verde pubblico,*
- *alla gestione servizi sociali in ambito comunale, gestione e pulizia spiagge, arenili e aree demaniali.*

Si sottolinea inoltre che, così come previsto dal comma 4 del summenzionato art.4 del D.lgs. 175/2016, "MIRAMARE SERVICE S.R.L." è una società in house a totale partecipazione pubblica che opera in via esclusiva con gli enti partecipanti e il cui fatturato è generato, ben oltre l'80%, dai soli servizi svolti per conto degli enti pubblici soci.

La Miramare Service S.R.L. è una società di recente costituzione (2017), pertanto il rispetto dell'attività prevalente può essere dimostrato ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.lgs. 50/2016 che testualmente recita "*Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile*". Nel caso di specie già dall'annualità 2018 la predetta Società svolge unicamente attività per i Comuni soci attestando la quota della prevalenza al 100%.

Si evidenzia inoltre che, come risulta dalla documentazione agli atti la MIRAMARE SERVICE S.R.L.:

- *svolge le proprie attività solo per i Comuni soci;*
- *non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- *gestisce un servizio di interesse generale;*
- *persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.*

7.2 Condizioni di carattere tecnico-specifico

L'Amministrazione Comunale ritiene che l'acquisizione delle quote di partecipazione di MIRAMARE SERVICE S.R.L., oltre ai requisiti di carattere generale riportati nel paragrafo



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

7.1 del presente documento, risponda anche agli obiettivi e alle finalità istituzionali specifiche del servizio identificate dalla stessa Amministrazione.

La scelta di acquisire le quote della società pubblica MIRAMARE SERVICE S.r.l., piuttosto che di altri soggetti, è legata anche alle specificità del servizio di gestione dei rifiuti attualmente in essere nel Comune di Furore.

Il servizio, infatti, si caratterizza per una raccolta domiciliare "Porta a Porta" delle frazioni riciclabili dei rifiuti (carta, plastica, vetro, ecc.). L'Amministrazione Comunale ritiene che l'attuale modalità vada mantenuta, in quanto ritenuta la più opportuna. Tale modalità di organizzazione del servizio infatti può garantire:

- Elevate percentuali di raccolta differenziata, che superino l'80% (82% in media), ben oltre i limiti minimi di legge previsti);
- la qualità del materiale raccolto, in grado a garantire una valorizzazione economica attraverso i corrispettivi CONAI che contrae i costi di selezione;
- il contenimento dei costi della raccolta;
- un minore impatto nelle abitudini dei cittadini rispetto ad un servizio di raccolta domiciliare che preveda una separazione "spinta" delle frazioni riciclabili.

La gestione del servizio pubblico di cui trattasi tramite la società in house "MIRAMARE SERVICE S.r.l.", consente, alla luce della proposta tecnica - economica presentata dalla stessa Società, di confermare il sistema di raccolta dei rifiuti attualmente in atto, senza effettuare cambi drastici rispetto a quello in essere.

Dall'analisi effettuata dall'Amministrazione Comunale, emerge che "MIRAMARE SERVICE S.R.L." è l'unica società pubblica presente nel territorio che ricomprende i Comuni della Costiera in grado di raggiungere elevate efficienze tecniche ed economiche tali da ingenerare importanti economie ed efficienze di scala derivante dall'organizzazione del servizio in un territorio più vasto.

Per quanto attiene il sistema di raccolta adottato nel Comune di Furore, è stato accertato, dall'analisi del progetto presentato, che la "MIRAMARE SERVICE S.r.l." può dotarsi dei mezzi e del know-how necessaria gestire il servizio, attraverso la modalità domiciliare per il rifiuto secco residuo e per le frazioni riciclabili.



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

8. Convenienza economica e sostenibilità finanziaria della scelta

8.1 Costo sostenuto per l'acquisto delle quote societarie

Il Comune di Furore intende acquisire 2,391% delle quote della società MIRAMARE SERVICE S.R.L., pari a 1228 quote, mediante l'aumento del capitale sociale riservato ai Comuni di Scala, Tramonti, Praiano, Conca Dei Marini e Furore, con conseguente esclusione del diritto d'opzione per i soci attuali, ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile.

L'operazione avverrà tramite un aumento di capitale con conferimento di denaro.

La Società non ha ritenuto necessario redigere un bilancio straordinario finalizzato alla determinazione del capitale economico della società per le seguenti ragioni:

- la società, essendo stata costituita di recente, non ha un avviamento;
- non ci sono beni materiali che richiedono la redazione di perizia di stima.

I nuovi soci verseranno sul c/c bancario di "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", prima della data che verrà fissata per l'Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale, un bonifico a titolo di integrale pagamento e liberazione della quota sottoscritta di capitale sociale.

La data di godimento delle quote oggetto dell'aumento di capitale decorre dalla data dell'assemblea straordinaria di approvazione dell'aumento stesso e, di conseguenza, in caso di distribuzione degli utili relativi all'anno di riferimento, i dividendi verranno calcolati in proporzione ai giorni intercorrenti fra la data dell'assemblea e la data di chiusura dell'esercizio.

Il Revisore Unico della Società che è incaricato anche della revisione legale dei conti, ha già confermato la congruità del prezzo di emissione delle azioni con il parere rimesso ai sensi dell'art.2441, comma 6, del Codice Civile.

Ai fini della eseguibilità del progettato aumento del capitale, il capitale sociale di 43.409,00 euro (quarantatremilaquattrocentonove/00) è integralmente sottoscritto e versato.



Comune di Furore

Provincia di Salerno

“UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO”

8.2 Convenienza economica

L'analisi effettuata dall'Amministrazione Comunale, sulla scorta degli elementi ad oggi disponibili, ha evidenziato come l'acquisto di partecipazioni nella società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” sia un'operazione conveniente dal punto di vista economico, se confrontata con le possibili alternative all'affidamento in house, ovvero gestione diretta del servizio, gara d'appalto o partenariato pubblico-privato.

I Comuni esaminati al fine di pervenire ad un motivato giudizio di convenienza dell'offerta del soggetto in house sono Comuni simili al nostro e sostanzialmente equivalenti per classe demografica.

Dalla valutazione complessiva della proposta tecnico-economica presentata da “Miramare Service S.r.l.”, determinata dagli elementi di costi del servizio riportati nella proposta progettuale, alla quale si rimanda, prevede oneri a carico dell'Ente, per la complessità dei servizi previsti, pari ad **€ 187.242,00** comprensivi di oneri della sicurezza ed IVA (10%), a cui si deve aggiungere la parte variabile composta da oneri per trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani stimata in € 67.039,76 da liquidare, previa rendicontazione, per il periodo di durata contrattuale.

Il raffronto tra i corrispettivi richiesti per l'affidamento di tutti i servizi sopraesposti alla società Miramare Service S.r.l. per € 187.242,00 e la spesa consuntiva per l'anno 2019 € 193.160,20 esposta nella tabella sottostante, prevede un risparmio per il Comune di € 5.918,20.

Bilancio consuntivo 2019	
Ditta D'Urzo Anna (raccolta e Trasporto)	141.230,64 €
Costi piano tariffario	1.268,80 €
Assicurazioni	940,00 €
Assistenza programma Tari	1.549,40 €
Costo Carburante	928,00 €
Costo Sacchetti	1.661,00 €



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

Riparazione automezzo	244,40 €
Bollo automezzo	218,00 €
Compenso Comune Praiano	17.000,00€
Spese del personale	28.120,00 €
TOTALE	193.160,28 €

La totalità dei servizi offerti, nonché le modalità tecnico-operative, anche innovative, ed i livelli di qualità previsti per l'esecuzione delle diverse prestazioni proposte nel progetto esaminato, delineano un quadro di idoneità e di qualità degli stessi, anche con riferimento alle caratteristiche di obbligatorietà ed universalità tipiche del ciclo dei rifiuti.

Tutto quanto sopra risulta idoneo ad assicurare al territorio ottime condizioni di igiene, di decoro e di immagine.

Dal punto di vista economico, l'affidamento alla "Miramare Service S.r.l." produrrebbe per il Comune un costo inferiore a quello rinvenibile sul mercato: il modello dell'affidamento in house, fermo, restando ogni valutazione di carattere "politico", oltre che un controllo diretto sul servizio e la possibilità di "rimodulare l'affidamento" in relazione a nuove esigenze sopravvenute per il Comune, consente di abbattere gli oneri a carico dell'Ente a livelli minimi sufficienti a garantire l'equilibrio finanziario dell'affidatario che, proprio per la derivazione pubblica che ne connota la natura, non ricerca il maggior profitto, come accade per i soggetti imprenditoriali di natura privatistica, ma la massimizzazione della qualità del servizio.

8.3 Sostenibilità finanziaria.

L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società MIRAMARESERVICE S.R.L, pari a € 1.228,00 verrà finanziato con fondi propri di bilancio.

In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune intende perseguire nel proprio programma.



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

8.4 Valutazioni gestioni alternative

Le possibili forme di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:

- a. affidamento del servizio a società interamente pubblica in **house**;
- b. affidamento a società a capitale **misto** pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");
- c. affidamento del servizio con **gara** ad evidenza pubblica;
- d. gestione diretta.

Per quanto riguarda la possibile **gestione diretta** del servizio di raccolta di rifiuti da parte del Comune (servizio in economia), si tratta di un'ipotesi astratta e concretamente non percorribile, in quanto il Comune di Furore non dispone né di know how, né di risorse umane disponibili già in organico, né di attrezzature, né di mezzi necessari all'espletamento del servizio e un eventuale investimento, sia in termini di acquisto sia di assunzione di nuovo personale comporterebbe, in tal senso, un impegno economico non praticabile considerati anche i numerosi vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzione e di contratti. Si tratta, pertanto, di una mera ipotesi di scuola.

Similmente la costituzione di una **società mista** comporterebbe un impegno organizzativo e gestionale nei fatti non praticabile con l'attivazione di un procedimento ad evidenza pubblica per la scelta del socio terzo. Da questo punto di vista, inoltre, si sottolinea che il legislatore ha mostrato un generale disfavore per tale formula organizzativa vincolandola ad una serie di requisiti di partecipazione per il terzo interessato (quota non superiore al 30%) e di controllo da parte della P.A. che riducono significativamente le concrete possibilità di accesso al mercato e presuppongono, nel contempo, il possesso di considerevoli capacità organizzative e di risorse da parte dell'Ente di cui non si dispone.

Per quel che riguarda l'affidamento del servizio con **gara** ad evidenza pubblica, anche in linea con la descritta convenienza economica riportata al precedente punto 8.2, la gestione singola da parte di questo Comune, non



Comune di Furore

Provincia di Salerno

"UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO"

in linea con la logica associativa imposta dal legislatore nazionale e regionale per la gestione dei rifiuti, porterebbe inevitabilmente ad un costo del servizio più alto di quello offerto dalla MIRAMARE SERVICE S.R.L. e ad un isolamento dal contesto territoriale per il perseguimento di un ottimale rapporto costi/benefici né giustificabile nel rispetto dei principi indicati nel successivo punto 9.

9 Principi di efficienza, efficacia ed economicità

L'Amministrazione Comunale ritiene che l'acquisto delle quote della società partecipata "MIRAMARE SERVICE S.R.L.," sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la scelta adottata è:

- efficiente: in quanto l'amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- efficace: in quanto permette all'amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- economica: in quanto permette all'amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello dell'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti.

Infine, il Comune di Furore, a fronte di un investimento economico limitato, ha la possibilità di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ad una Società sulla quale potrà esercitare un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi, in virtù del modello di governance adottato dalla stessa, avendo la possibilità di condizionarne le decisioni unitamente agli altri Comuni soci, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

Furore, li 7 aprile 2020

Firma del Responsabile del Servizio Tecnico

Nunzia Cavociello
Arch. Nunzia Cavociello

CN = Cavociello Nunzia
O = Ordine degli Architetti di Napoli
C = IT

ALLEGATO "C"

STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA "MIRAMARE SERVICE S.R.L. A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA" PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - PRINCIPI GENERALI - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA

DELLA SOCIETÀ - OGGETTO Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata "MIRAMARE SERVICE S.R.L."
2. Miramare Service S.r.l ha natura di Società in house providing ed è soggetta alla direzione, al coordinamento ed al controllo analogo degli Enti locali soci che di essa si avvalgano per lo svolgimento di servizi, nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto.
3. La società è ad intero capitale pubblico ed è costituita al principale fine di consentire ai soci il perseguimento dello scopo avente ad oggetto una gestione economica, efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.
4. Stante la natura e gli scopi della società, alla stessa possono partecipare solo Enti pubblici locali, i quali hanno l'obbligo di esercitare sulla società partecipata un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, come previsto al successivo Titolo III e dall'art.2 c.1 del D.lgs. 175/2016.
5. Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati né a mezzo della cessione di quote né a mezzo di operazioni di aumento del capitale né, comunque, a mezzo di

operazioni societarie, di qualunque natura e specie, in esito alle quali la società venga ad essere partecipata da soggetti privati.

6. La società deve indicare l'attività di direzione e coordinamento dei Comuni soci negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.

7. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante dal registro delle imprese.

Articolo 2 - Sede

1. La Società ha sede legale nel territorio del Comune di Maiori all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese.

2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'organo amministrativo da trasmettere all'ufficio del registro delle imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.c.

3. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e/o sopprimere uffici, stabilimenti, agenzie e rappresentanze.

Articolo 3 - Durata

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o scioglimento anticipato da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale e affidamento in house

1. La società ha per oggetto, su affidamento diretto dei Comuni Soci, la gestione del servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione e/o la gestione di impianti

connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore.

Nel rispetto di tale normativa di settore, potrà, tra l'altro ed esemplificativamente, procedere a:

- > la raccolta, il prelievo, il trasporto, lo smaltimento, nonché lo stoccaggio, il trattamento e/o il recupero di tutti i tipi di rifiuti, siano essi allo stato solido, liquido, aeriforme o fangoso;
- > la commercializzazione degli stessi con riferimento a quelli classificati come materie prime e secondarie;
- > l'espurgo di pozzi neri, fognature e fanghi, la distruzione di generi alimentari avariati, la pulizia e la bonifica di canalizzazioni, di fiumi, di specchi d'acqua in genere, di contenitori, serbatoi e cisterne contenenti qualsiasi tipologia di residui; la pulizia, lo spazzamento, il lavaggio, l'inaffiamento, il trasporto d'acqua, la derattizzazione, la disinfestazione, la disinfezione, la manutenzione di strade, piazze, giardini, edifici pubblici e privati; l'esercizio e la gestione di depuratori, discariche, impianti di autolavaggio, la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e/o la vendita di residui ossei, pelli e macellazione;
- > la gestione di centri per la raccolta, la distruzione, il riciclaggio di pneumatici usati, danneggiati o deperiti in genere;
- > la cura dell'ambiente, anche avvalendosi del proprio personale specializzato o di consulenti esterni, compreso il servizio di retrospello informativo in materia ambientale;
- > la gestione di centri per la raccolta, la distruzione, il riciclaggio di

pneumatici usati, danneggiati o deperiti in genere.

La società, come previsto dall'art.4 D.Lgs 175/2016, ha ad oggetto, altresì, l'attività relativa a:

- servizi e funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali a principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni e, fra l'altro, installazione e manutenzione di impianti di illuminazione di lampade votive, cimiteriali, impianti elettrici cimiteriali, tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, ricognizioni, traslazioni; raccolta e trasporto e smaltimento di materiali di risulta (ordinari e/o speciali) dalle operazioni innanzi indicate e bare residuali da esumazioni o estumulazioni, ricevimento salme, pulizia, cura del verde;
- gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi comunali, se e per quanto previsto dalla legge; la riscossione dei tributi e di altre entrate di Comuni se e per quanto previsto dalla legge; attività connesse o complementari, indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta;
- manutenzioni su aree e beni pubblici, gestione parcheggi, gestione impianti sportivi, servizi di ormeggio, gestione pubbliche affissioni e pubblicità su aree pubbliche, cura e manutenzione del verde pubblico, gestione servizi sociali in ambito comunale, gestione e pulizia spiagge, arenili e aree demaniali.

Resta, comunque, espressamente precisato che in ogni caso l'attività finanziaria

non sarà esercitata mai nei confronti del pubblico, mai sarà prevalente e che sono tassativamente ed espressamente escluse:

- le operazioni di raccolta e le sollecitazioni del pubblico risparmio di cui all'articolo 2 del D.P.R. 12 marzo 1936 n. 375 e dell'articolo 18 della Legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'assunzione di partecipazioni a scopo di collocamento e l'operazione di vendita di titoli mediante offerta al pubblico di cui all'articolo 180 ter della Legge 7 giugno 1974 n. 216;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4 comma 2 della Legge 5 luglio 1991 n. 197;
- l'erogazione del credito al consumo anche nell'ambito dei propri soci secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con Decreto 27 settembre 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227/1991; e tutte quelle vietate dalla vigente legislazione.

Resta, inoltre, esclusa l'attività fiduciaria, finanziaria, immobiliare e bancaria che sia regolata, oltre che dalle precedenti norme anche dalla legge bancaria, ed in particolare dal D.lgs. n.385/1993, sia essa attività rivolta nei confronti del pubblico, dei terzi e/o dei soci medesimi.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico compiere operazioni finanziarie e mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, e ad insindacabile giudizio dell'organo

cui all'art. 16, comma 3 bis, D. Lgs. n. 175/2016.

5. La Società potrà, inoltre, eseguire ogni altra attività che risulti attinente o connessa alle attività di cui sopra.

6. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti degli Enti affidanti, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. La Società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

7. La società è competente a stipulare le convenzioni con i consorzi di filiera e a riscuotere il contributo dovuto dai medesimi consorzi per le frazioni di raccolta differenziata conferite alle piattaforme Conai, Corepla o altri consorzi di filiera.

8. Per gli affidamenti di concessioni o appalti pubblici si applica l'art. 5 del D.Lgs n. 50/2016 che detta i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico".

9. Trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:

a. l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte dei Comuni soci è prevista nel presente Statuto sociale, nel contratto di servizio, nella carta dei servizi e nell'assemblea dei soci;

b. la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del socio, così come previsto nel presente Statuto e nel contratto di servizio.

Ai fini della concreta attuazione, i presupposti dell'affidamento in house, sussistono:

> negli indirizzi come da Statuto e contratto di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi;

> nella vigilanza attraverso la nomina dell'amministratore unico e dell'organo di controllo;

> nei controlli da effettuarsi come da contratto di servizio e da regolamento sul Controllo Analogico;

> negli strumenti di programmazione, controllo e reporting.

Art.5 - Gestione dei servizi e relativi contratti

1. La gestione dei servizi affidati alla Società dagli Enti affidanti viene disciplinata mediante apposito contratto di servizio.

2. Gli Enti affidanti restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società, nonché della predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la Società dovrà realizzare.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art.6 - Capitale sociale - Alienazione delle partecipazioni sociali

1. Il capitale sociale è di Euro 51.358,00.

2. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.

*Gli aumenti di capitale, laddove finalizzati all'ingresso di altri Comuni che intendano svolgere le attività di cui all'oggetto sociale, potranno attuarsi, a seguito di conforme deliberazione, con offerta ad essi delle quote di nuove emissione, e quindi, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art.2481 bis comma 1 ultima parte".

3. Il patrimonio della società può essere costituito, oltre che dal capitale sociale, da conferimenti di beni.

4. Le partecipazioni possono essere alienate secondo la procedura stabilita dall'art. 7 comma 1 lettera c) D.Lgs. 175/2016 (con Deliberazione del Consiglio Comunale dell'ente alienante) in ogni caso avuto riguardo al perseguimento di finalità istituzionali non potranno essere cedute a soggetti privati.

Art.7 - Norme finanziarie in ipotesi di risultati di esercizi negativi e crisi d'impresa della società a partecipazione pubblica

1. In caso di risultati di esercizi negativi si applicano le disposizioni finanziarie di cui all'art. 21 del D. Lgs 175/2016 aventi riflessi diretti sul bilancio dell'amministrazione locale socia.

2. La società a partecipazione pubblica "MIRAMARE SERVICE S.R.L." è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs 175/2016.

TITOLO III: CONTROLLO ANALOGO

Art.8 - Controllo analogo

1. La Società potrà ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dagli Enti Locali soci che esercitano il controllo analogo congiunto ("soci affidanti") ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, relativamente ai servizi affidati. Ai fini

del presente statuto, dei regolamenti attuativi e del controllo analogo in generale, si intendono per "soci affidanti" i Comuni Soci che affidano alla Società i servizi di cui all'oggetto sociale.

Per assicurare il rispetto delle condizioni di controllo analogo, il Comune Socio che abbia deliberato gli atti prodromici per l'affidamento alla Società dei servizi avrà immediatamente titolo per nominare i propri rappresentanti nel Comitato Unitario e nel Comitato Tecnico. Correlativamente, con il venir meno dell'affidamento del servizio, il Comune decade dalla qualifica di socio affidante e i suoi rappresentanti decadono dal Comitato Unitario e dal Comitato Tecnico.

2. Il controllo analogo, oltre che mediante le prerogative riconosciute dal diritto societario, viene esercitato congiuntamente dai soci che abbiano affidato servizi con le modalità previste dal presente statuto, per il tramite dei seguenti organismi:

- Comitato unitario per il controllo analogo (di seguito anche "Comitato unitario"), con le modalità di cui all'art. 9 che segue;

- Comitato tecnico di controllo con le modalità di cui all'art. 10 che segue.

3. Ferme le prerogative esercitate per il tramite del Comitato unitario e del Comitato tecnico per il controllo analogo, ciascun socio affidante ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza.

4. Ciascun socio affidante può impartire all'amministratore unico, direttive e indirizzi relativamente alle decisioni sulla organizzazione e gestione del servizio affidato che abbiano esclusiva attinenza al proprio territorio di riferimento. Il

dissenso eventualmente manifestato dal socio affidante ha carattere vincolante sull'operato dell'amministratore unico e impedisce l'adozione dell'atto. La violazione, da parte dell'amministratore unico, delle direttive e degli indirizzi impartiti dal socio affidante consente a quest'ultimo l'esercizio del diritto di recesso del contratto.

Art. 9 - Comitato unitario per il controllo analogo.

1. Il Comitato unitario è composto da un rappresentante per ogni socio affidante i servizi individuato nella persona del Sindaco dell'Ente Locale socio o di un suo delegato.

2. Il funzionamento del Comitato unitario è regolato da apposito Regolamento, fermo restando che a ciascun componente del Comitato spetta un solo voto, a prescindere dalla quota rappresentata.

Art. 10 - Comitato tecnico di controllo.

1. È istituito un Comitato tecnico di controllo.

2. Ciascun Comitato tecnico è formato da un rappresentante di ogni socio che affidi il relativo servizio, individuato fra dirigenti (o responsabili dei servizi negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) in servizio presso l'Ente affidante.

3. Il funzionamento del Comitato tecnico è regolato da apposito Regolamento.

TITOLO IV: ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art.11 - Organi della Società

1. Sono organi della società:

> l'Assemblea;

> l'Amministratore Unico;

> l'Organo di Controllo.

2. Per i profili di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi della società partecipata si rinvia a quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs 175/2016.

Art. 12 - Assemblea

1. L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

2. L'assemblea viene convocata con avviso spedito cinque giorni prima, a mezzo pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio nel termine innanzi previsto. In caso di impossibilità dell'amministratore o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche da un socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze della prima.

3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale e l'organo di amministrazione e l'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

4. Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona, purché non

amministratore o dipendente della società, né dalle società da essa eventualmente controllate, né dagli amministratori o dipendenti di queste, né a professionisti esterni con rapporto di consulenza o rapporti economici in essere con la società. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

5. L'assemblea convocata è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 dell'intero capitale sociale. L'assemblea delibera, in ogni caso, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 dell'intero capitale sociale.

6. L'assemblea provvede alla nomina del Presidente e del Segretario. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco dell'Ente Locale socio che detiene la quota maggiore di partecipazione al capitale sociale, e, a parità di quota, il Sindaco più anziano in base all'età.

7. Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare che questa sia legalmente costituita ed atta a deliberare, per dirigere e regolare la discussione.

8. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio che, comunque, dev'essere riportato nel libro delle decisioni dei soci. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

9. Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Art.13 - Trascrizione delle deliberazioni dell'Assemblea

1. Le decisioni adottate ai sensi del precedente articolo 12 devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura dell'organo amministrativo, indicando la data di trascrizione. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente eseguibili.

Art. 14 - Attribuzioni e poteri dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge (art.2479 c.c.) su tutti gli atti fondamentali della Società.

2. Sono inderogabilmente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, previa autorizzazione del Comitato unitario, le parti inerenti all'organizzazione ed il funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti:

a) il Piano Programma della Società, comprensivo del piano degli investimenti programmati;

b) il Bilancio Preventivo Annuale.

3. Sono inderogabilmente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, su parere conforme e vincolante del Comitato unitario, le parti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi direttamente affidati alla Società dai soci affidanti, gli altri atti dell'amministratore unico.

4. Sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, previa autorizzazione del

deroga alla disciplina di cui all'art. 2477 comma 3 c.c., l'Organo di Controllo o il Revisore nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico deve essere sempre nominato. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

3. L'assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso da corrispondere all'Organo di controllo. Il compenso del revisore non può essere superiore al compenso stabilito per il Revisore dei Conti dell'Ente affidante, avente il maggior numero di abitanti.

4. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera dell'assemblea.

5. Si applicano per quanto non disciplinato, le disposizioni di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V: BILANCIO E UTILI Art.17 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dall'amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti

a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO VI NORME FINALI

Art.18 - Scioglimento della Società

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.
3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio concesso in uso o in gestione alla società ritorna immediatamente nella disponibilità dei proprietari.
4. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dei soci.

Art. 19 - Partecipazione ed informazioni

1. La società governa i servizi di cui all'oggetto sociale sulla base dei principi e regole che garantiscano la trasparenza degli atti, l'accesso pubblico alle informazioni e i poteri della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di gestione societaria. In ogni caso la società opera nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. La società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva, propositiva e di controllo dei cittadini in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi affidati.
3. Per i fini di cui al precedente comma, l'azienda:
 - a. deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data risposta ai sensi di legge;
 - b. prende in considerazione proposte presentate da associazioni, movimenti o gruppi

di cittadini e di utenti;

c. cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e predisposizione di materiale didattico, inerente alla gestione dei propri servizi.

4. Per l'attuazione delle attività di cui ai commi precedenti verrà incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento.

Art. 20 Contenzioso 1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori liquidatori o componenti dell'Organo di controllo che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta dall'Autorità competente per territorio.

Art. 21 - Trasparenza 1. La società a controllo pubblico assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.

Art. 22 -Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.



COMUNE DI FURORE

Città Metropolitana di Salerno

VERBALE DEL 23 SETTEMBRE 2020

PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ACQUISTO
DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' PUBBLICA
"MIRAMARE SERVICE SRL", PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE
PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI.

IL REVISORE UNICO
DOTT. SALVATORE SILVESTRO



IL REVISORE UNICO

Dott. Salvatore Silvestro, nominato Revisore Unico del Comune di Furore, per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 234 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con delibera di Consiglio Comunale n. 007 del 15 febbraio 2018.

PREMESSO che è stata trasmessa, a questo Organo di Revisione, dal Segretario Generale del Comune di Furore, deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07.04.2020, per il rilascio del prescritto parere, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, approvata con la medesima deliberazione di GC, per l'acquisto delle quote di partecipazione nella società pubblica "Miramare Service srl" per l'affidamento in house providing del servizio di igiene urbana e di gestione integrata dei rifiuti.

ATTESO che il D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica":

- disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte dei medesimi Enti, siano esse partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, dirette ovvero indirette;
- ammette che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni esclusivamente in società costituite in forma di società per azioni, ovvero di società a responsabilità limitata il cui atto costitutivo o lo statuto preveda la nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- circoscrive le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di pubbliche partecipazioni nelle attività di produzione di beni e servizi che siano strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali che rientrino in quelle attività specificatamente elencate dall'art. 4 c. 2 del D.Lgs. 175/2016;
- pone in capo all'Amministrazione acquirente un obbligo di analitica motivazione con riferimento alla necessità del ricorso alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dando specifica evidenza delle ragioni e delle finalità poste alla base di tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- individua nel consiglio comunale l'organo competente ad adottare la deliberazione di acquisto di partecipazioni in società già costituite;
- individua nel sindaco, o in suo delegato, l'organo competente all'esercizio dei diritti del socio;
- detta specifica disciplina per le società a partecipazione pubblica *in house* precisando che, al fine della corretta qualificazione di un modello di gestione in house providing, debbono essere soddisfatti specifici requisiti tra i quali si evidenziano:
 - l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni pubbliche socie che organizzano i propri processi produttivo-erogativi attraverso l'esternalizzazione dei servizi ovvero l'autoproduzione degli stessi;
 - la destinazione di almeno l'ottanta per cento del proprio business core in favore delle amministrazioni pubbliche socie;



RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento al suo secondo comma "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

CONSTATATO che:

- Miramare Service srl si qualifica quale società a partecipazione pubblica con la peculiarità ed il vincolo del modello derogatorio "in house providing" in quanto:

- 1) a capitale interamente pubblico: è caratterizzata dalla partecipazione pubblica totalitaria;
- 2) svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (clausola statutaria che prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato aziendale sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci);
- 3) è sottoposta ad un controllo, da parte dei propri soci, analogo a quello che i soci stessi avrebbero esercitato sui propri servizi (presenza di clausole statutarie che attribuiscono ai soci poteri ben maggiori di quelli attribuiti ai sensi della disciplina civilistica);
- 4) rispetto della previsione ex art. 3 c. 2 D. Lgs 175/2016 con l'esplicita previsione della nomina dell'organo di controllo o del revisore nello Statuto societario (art. 13.2 lett c);

- l'affidamento diretto di servizi a società qualificate quali in house providing non si pone in contrasto con la disciplina di garanzia della concorrenza, né in relazione ai principi sanciti nel Trattato U.E per le concessioni e la costituzione di partenariati pubblico-privato, né rispetto ai contenuti delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici in quanto tali affidamenti sono assimilabili all'autoproduzione di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni socie;

ESAMINATA la seguente documentazione:

- 1) Delibera di G. C. n. 24/2020 del Comune di Furore;
- 2) Relazione Illustrativa delle ragioni ex art. 5 D. Lgs. n. 175/2016;
- 3) Relazione Illustrativa dell'Amministratore Unico sull'aumento del Capitale sociale;
- 4) Statuto della società Miramare Service srl;
- 5) Bilancio di esercizio Anno 2018 e 2019 con relativi allegati;
- 6) Proposta Tecnica Furore;
- 7) Piano industriale della società Miramare Service srl (richiesto: non pervenuto);
- 8) Certificazione crediti e debiti della società e numero dipendenti (richiesta: non pervenuta);

CONSIDERATO che:

-dallo schema di deliberazione di Consiglio Comunale di acquisto della partecipazione societaria si evidenzia che lo stesso contiene le informazioni richieste dagli artt. 4, 5, 7 e 9 del D. Lgs. n. 175/2016. Con riferimento all'attività svolta dalle società a partecipazione pubblica per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente locale si evince il rapporto di indispensabilità o insostituibilità tra la partecipazione societaria dell'ente e la sua finalità



istituzionale. L'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016, definisce il perimetro di operatività delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), stabilendo condizioni e limiti per la costituzione di società, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di singole partecipazioni da parte di enti locali. La norma vieta agli enti locali di costituire, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

-lo schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 comma 2 ultimo periodo del D. Lgs. 175/16, mediante pubblicizzazione sul sito del Comune e contiene le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria;

-dall'analisi del Bilancio della società Miramare Service srl, emergono le criticità di seguito esposte, per cui si invita l'ente a tenerne conto ai fini delle proprie valutazioni:

in riferimento all'esercizio chiuso al 31.12.2018

- a) La società evidenzia una situazione di carenza di liquidità, infatti a pagina 4 della relazione sulla gestione è riportato "*. . . dalla lettura dei Margini di struttura, sia primario che secondario, emerge la necessità per la società di dotarsi di maggiori capitali propri e/o di passività a m/l termine in maniera tale da evitare che le immobilizzazioni vengano finanziate da passività e breve termine creando, di conseguenza, uno squilibrio tra fonti ed impieghi in termini temporali e qualitativi*". Medesima situazione è riportata anche a pagina 5 della medesima relazione "*L'indice di indebitamento è pari a 27,73. L'ammontare dei debiti è da considerarsi rilevante. L'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni decisamente significative in funzione dei mezzi propri esistenti. Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,24, risulta che l'ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi non appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi. Al fine di ottenere una equilibrata situazione finanziaria è auspicabile l'incremento dei mezzi propri o l'ottenimento di finanziamenti a medio/lungo termine.*"
- b) A pagina 16 della nota integrativa/bilancio la società presenta una rilevante esposizione debitoria con pagamenti arretrati sia per imposte/contributi che per emolumenti stipendiali ai dipendenti ed un esiguo risultato d'esercizio. Ciò è confermato anche nella relazione del revisore.

in riferimento all'esercizio chiuso al 31.12.2019

- a) Nella relazione del Revisore dei Conti al Bilancio chiuso al 31.12.2019 a pagina 1 e in nota integrativa a pagina 17, si evince chiaramente l'accumulo di debiti arretrati sia di natura tributaria che non. Si evidenzia una forte esposizione debitoria rispetto all'attivo circolante ed un esiguo risultato d'esercizio (370,00 euro).

RILEVATO che:

- la predetta proposta di deliberazione, come da contenuto della stessa, completa di allegati, è stata predisposta nel rispetto della disciplina dettata dal Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 ed è stata sottoposta a consultazione pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.



-
- il complessivo contenuto della proposta di deliberazione consiliare in relazione alla quale si rilascia il presente parere appare congruo e coerente con le finalità istituzionali dell'ente.

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, limitatamente alle proprie competenze

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di cui sopra.

Il presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco e al Responsabile del Settore Finanziario che avrà cura di inserirlo nel registro dei Verbali dell'Organo di Revisione depositato presso l'Ufficio Finanziario.

Arzano, li 23/09/2020

Il Revisore Unico
Dott. Salvatore Silvestro
Firmato digitalmente

Comune di Fuore

(Prov.di Salerno)

OGGETTO: Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica "MIRAMARE SERVICE S.R.L." per affidamento in house providing del servizio di igiene urbana e di gestione integrata dei rifiuti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del Dlgs.267/2000;

in ordine alla proposta di deliberazione di cui al suesteso verbale,

**Il Responsabile del Servizio
Tecnico Manutentivo**

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f. To Atirch. Nunzia Cavociello

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole accertata l'esistenza della copertura finanziaria della relativa spesa per l'acquisto della quota prevista per l'importo di €1.228,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f. To - Rag. Maddalena Porpora -

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(f.to Giovanni Milo)

IL SEGRETARIO COM.LE
(f.to Antonio D'Arienzo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 24 NOV 2020 - 9 DIC 2020.

Li 24 NOV 2020

IL SEGRETARIO COM.LE
(f.to Antonio D'Arienzo)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, ex art.126 del D.lgs 267/2000, è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 267/2000, e cioè a decorrere dal

Li _____

IL SEGRETARIO COM.LE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li 24 NOV 2020



IL SEGRETARIO COM.LE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. Arienzo", written over the printed name of the Secretary.

